

Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione - giudiziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23573 del 17/10/2013

Credito da accertarsi in un separato giudizio, ancora - Compensazione - Ammissibilità - Conseguenze - Pendenza dei giudizi innanzi allo stesso ufficio giudiziario - Riunione di cause - Pendenza innanzi a giudici diversi - Pronuncia di condanna con riserva e sospensione del giudizio - Sussistenza.

La circostanza che l'accertamento di un credito risulti "sub iudice" non è di ostacolo alla possibilità che il titolare lo opponga in compensazione al credito fatto valere in un diverso giudizio dal suo debitore. In tal caso, se i due giudizi pendano innanzi al medesimo ufficio giudiziario, il coordinamento tra di essi deve avvenire attraverso la loro riunione, all'esito della quale il giudice potrà procedere nei modi indicati dal secondo comma dell'art. 1243 cod. civ. Se, invece, pendono dinanzi ad uffici diversi (e non risulti possibile la rimessione della causa, ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ., in favore del giudice competente per la controversia avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione), ovvero il giudizio relativo al credito in compensazione penda in grado di impugnazione, il coordinamento dovrà avvenire con la pronuncia, sul credito principale, di una condanna con riserva all'esito della decisione sul credito eccepito in compensazione e contestuale rimessione della causa nel ruolo per decidere in merito alla sussistenza delle condizioni per la compensazione, seguita da sospensione del giudizio - ai sensi, rispettivamente, degli artt. 295 e 337, secondo comma, cod. proc. civ. - fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23573 del 17/10/2013